

DISEGNI DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **SIGNORI, BARSACCHI, BOZZELLO VEROLE, SEGRETO, SCEVAROLLI, BUFFONI e GRECO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° AGOSTO 1983

Unificazione della durata della ferma di leva

ONOREVOLI SENATORI. — Com'è noto, la dottrina distingue fra il dovere di difesa della Patria ed il più specifico obbligo di prestare servizio militare.

Il primo, infatti, è sancito dalla Costituzione, che, nell'articolo 52, primo comma, recita: « La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino » e nel secondo comma, quasi ad indicare che lo specifico dovere di prestare servizio militare discende dal concetto più completo e complesso di difesa della Patria, precisa: « Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge ».

In proposito il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, « Leva e reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica », nell'articolo 80 così si esprime definendo la ferma di leva: « La ferma di leva è quella parte dell'obbligo del servizio militare che si compie sotto le armi per chiamata di autorità, allo scopo di acquisire la necessaria istru-

zione militare »; ciò equivale a dire che la ferma di leva è quell'istituto che ha lo scopo di mettere il cittadino nelle condizioni di adempiere al dovere supremo della difesa della Patria.

Ora, in tutta onestà, se si tiene conto delle migliaia o centinaia di migliaia di giovani che le Forze armate impiegano quotidianamente in cucina, nelle mense, nella pulizia di viali ed uffici, in fureria, nella condotta di auto (per generali ed ammiragli), nella distribuzione di viveri e materiali, non sembra possibile affermare che la loro preparazione possa considerarsi finalizzata al dettato costituzionale. Questi giovani, nella quasi totalità dei casi, torneranno alla vita civile senza aver « visto » un fucile o una qualsivoglia arma.

Ebbene, nonostante questa flagrante violazione della norma, nonostante questa evidente contraddizione fra ciò che viene fatto e ciò che dovrebbe essere fatto, v'è ancora tanta parte del nostro vertice militare che

sostiene che la Patria « non si difende solo con le armi ».

Sembra appena il caso di ricordare che fino al dicembre 1970 con questa frase si osava sostenere, con convinzione, che il giovane che finiva con l'essere assegnato quale « ordinanza » in casa del « signor colonnello », lasciando presso la sua famiglia di origine situazioni umane ed economiche spesso veramente tragiche, assolveva all'obbligo così chiaramente sancito dall'articolo 80 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237.

A queste conclusioni non si può pervenire che con un patrimonio culturale fuori del tempo, che usa tenere in nessuna considerazione non solo i problemi umani e sociali del singolo, ma le stesse esigenze della collettività della quale lo strumento militare dovrebbe essere il massimo garante.

Ed è appunto da questo patrimonio culturale che derivano le irrazionali opposizioni aprioristiche ad ogni disegno di legge che cerchi di ridurre all'essenziale un servizio militare che la totalità dei giovani ritiene inutile, se non dannoso, così come oggi effettuato.

Ciò premesso, ne consegue che l'aver insabbiato il disegno di legge che tendeva ad uniformare il servizio di leva presso le tre Forze armate con rimandi pretestuosi nelle passate legislature, pur essendo stato lo stesso fatto proprio dal Governo e pubblicizzato con solenni assicurazioni, è un fatto di una gravità estrema che sta a dimostrare quali violente, e non sempre aperte, opposizioni vengano fraposte dalla gerarchia alla volontà popolare.

I vertici militari non vogliono comprendere che con Forze armate organizzate nel senso voluto dalla Costituzione, come cioè momento di incontro fra il cittadino e le strutture militari, al fine esclusivo di dare al giovane la necessaria preparazione all'impiego delle armi, per assicurare la difesa della comunità, il servizio militare nei limiti attualmente previsti diviene, ingiustamente ed ingiustificabilmente, sovrabbondante.

Onorevoli senatori, l'attuale situazione, a parere dei proponenti, è dovuta più a pigrizia mentale che a valide motivazioni tec-

niche, e che la ferma in Marina sia più prolungata di quella delle altre due Forze armate è un assurdo che non può trovare fondate giustificazioni nel fatto che, per le categorie a più alto livello di specializzazione, non è più possibile avvalersi del personale di leva stante la lunga durata del periodo di formazione professionale necessario per preparare detti giovani.

Infatti, tutti sanno come vengono utilizzati gran parte dei diplomati che sono annualmente avviati ai centri di reclutamento.

È largamente probabile che, con una più attenta e cosciente selezione, ogni tipo di problema tecnico potrebbe essere risolto con piena soddisfazione sia delle Forze armate, sia dei giovani.

Basterebbe solo evitare che continuino a verificarsi casi, ormai sufficientemente noti, che vedono laureati in ingegneria o periti elettronici assegnati in fureria e ragionieri o giovani che non hanno ultimato le scuole dell'obbligo destinati ad un impianto misilistico.

Onorevoli senatori, non a caso parliamo di pigrizia mentale!

È a tutti noto quanto grave sia la situazione del volontariato nelle tre Armi, che vedono le necessità organiche solo in minima parte coperte dall'afflusso dei giovani.

In particolare, l'arruolamento volontario è regolato su due differenti ferme: una detta « lunga » (di quattro o sei anni), riservata ai giovani che abbiano la licenza media, ed una detta « breve » (di due o tre anni), alla quale possono accedere, in base alle necessità organiche e limitatamente ad alcune categorie, anche quei giovani in possesso del titolo di studio di licenza elementare.

Tutti questi giovani, dopo un lungo periodo di servizio volontario (anche i migliori dei militari reclutati con ferma « breve » possono chiedere di commutare la loro ferma in quella « lunga »), partecipano al concorso per il trasferimento in servizio permanente, iniziando così la carriera di sottufficiale in servizio permanente.

Stante il preoccupante fenomeno della disoccupazione culturale giovanile, l'Amministrazione avrebbe dovuto, sia per ragioni

sociali, sia per risolvere i propri problemi, incentivare i giovani diplomati e laureati a restare nelle Forze armate.

Invece, dall'articolo 7 del disegno di legge n. 2307 del 10 luglio 1978, presentato alla Camera dal Governo, si apprende che i giovani diplomati o laureati che volessero, una volta in servizio di leva, intraprendere la carriera militare possono essere trattenuti in servizio « con successivi vincoli della durata di un anno e non superiori a sei. Essi, se ammessi a tali vincoli, assumono la denominazione di "sergenti rafforzati di leva" e durante il sesto anno di servizio, compreso quello di leva, possono partecipare al concorso per il trasferimento in servizio permanente insieme ai sergenti volontari che si trovano nel sesto anno della ferma volontaria di anni sei »; il che equivale a dire che un diplomato o laureato, per permanere nelle Forze armate, deve gettare alle ortiche

il proprio titolo di studio ed allinearsi ai giovani in possesso di licenza media o elementare.

Stesso trattamento è riservato ad un perito elettronico che volesse accedere alle scuole sottufficiali come volontario.

Non v'è chi non veda che questo è chiaramente un non senso ed una ostinata indisponibilità a concorrere per la risoluzione dei problemi che affliggono il Paese.

Onorevoli senatori, il presente disegno di legge mira ad unificare il servizio di leva nelle tre Armi e ad incentivarne l'accesso ai giovani laureati e diplomati contribuendo a risolvere un problema sociale e tecnico-militare.

Evidenziamo pertanto la necessità che il presente disegno di legge sia discusso con ogni urgenza per sollecitare la risoluzione di un problema che da troppo tempo viene rimandata.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

La ferma di leva nelle tre Forze armate è unificata.

Art. 2.

Il Ministro della difesa, con proprio decreto, fisserà la gradualità con la quale la ferma di leva in Marina verrà allineata a quella delle altre due Forze armate.

Tale unificazione, comunque, dovrà essere operante entro il secondo anno successivo a quello di entrata in vigore della legge.

Art. 3.

L'avanzamento ordinario al grado di sergente può aver luogo, nel personale in servizio di leva, soltanto per i sottocapi « D » (in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado) od « L » (laureati).

I sottocapi « D » od « L » possono essere scrutinati per l'avanzamento a sergente nell'ultimo trimestre della ferma di leva.

Essi, se dichiarati idonei, sono promossi al grado di sergente con decorrenza dal giorno precedente a quello di compimento della ferma di leva.

I sergenti « D » od « L » possono, al termine della ferma di leva o entro quattro mesi dalla data di congedo, inoltrare domanda per essere trattenuti o riammessi in servizio con successivi vincoli di rafferma della durata di un anno, non superiori a tre.

Essi, se ammessi a tali vincoli, assumono la denominazione di « sergenti raffermati di leva » e durante il quarto anno di servizio, compreso quello di leva, possono partecipare al concorso per il trasferimento in servizio permanente insieme ai sergenti volontari che si trovano nel sesto anno della ferma volontaria di anni sei.

Le norme del presente articolo si applicano, con i conseguenti adattamenti dovuti alla differente durata delle ferme, ai militari raffermati e sergenti di complemento dell'Esercito ed ai primi avieri e sergenti dell'Aeronautica in possesso di identico titolo di studio.

Art. 4.

I comuni ed i sottocapi del Corpo equipaggi militari marittimi di tutte le categorie e specialità possono, al termine della ferma di leva o entro quattro mesi dalla data di congedo, inoltrare domanda per essere tratti o riammessi in servizio con successivi vincoli di rafferma della durata di un anno, non superiori a cinque.

Essi, se ammessi a tali vincoli in relazione ai loro requisiti di idoneità ed al fabbisogno, assumono la denominazione di « raffermati di leva » e fruiscono del trattamento economico spettante ai militari in ferma volontaria o in rafferma.

I comuni di 1^a classe assumono il grado di sottocapo con decorrenza dalla data di inizio del primo vincolo di rafferma annuale.

I sottocapi raffermati di leva possono essere promossi al grado di sergente, previo giudizio di idoneità, con decorrenza dalla data di inizio del 24^o mese di servizio, compreso quello di leva, nei limiti dei posti disponibili nella forza organica dei sergenti e sempre dopo che siano stati promossi i sottocapi volontari che abbiano superato il 18^o mese di servizio.

I sergenti raffermati di leva, di cui al precedente comma, durante il sesto anno di servizio, compreso quello di leva, possono partecipare al concorso per il trasferimento in servizio permanente insieme ai volontari che si trovano nel sesto anno della ferma di anni sei.

Essi, se appartenenti a categorie non previste per il personale volontario, possono partecipare al suddetto concorso dopo aver superato il corso di riqualificazione per il trasferimento nelle categorie previste per il suddetto personale volontario.

Tale corso di riqualificazione dovrà essere svolto entro il secondo anno di rafferma.

Le norme del presente articolo si applicano anche ai militari dell'Esercito e dell'Aeronautica che al termine del servizio di leva intendessero rafferinarsi.

Art. 5.

Ai graduati ed ai militari di truppa di leva raffermati delle tre Armi, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, è corrisposto il premio di congedamento nella misura di trenta giorni dell'ultima paga percepita per ogni anno o frazione superiore a sei mesi di servizio prestato in rafferma.

In favore del suddetto personale raffermato di leva che cessi dal servizio senza aver acquisito diritto a pensione normale per anzianità di servizio, si provvede, all'atto dell'invio in congedo e per l'effettivo periodo di servizio prestato, escluso quello di leva, alla costituzione, a cura e spese dell'Amministrazione, della posizione assicurativa nella assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, mediante versamento dei contributi determinati secondo le norme della predetta assicurazione.

Art. 6.

I sergenti maggiori o secondi capi « L », dopo un anno di grado, vengono scrutinati e promossi al grado superiore unitamente ai sottufficiali dei corsi ordinari che in quell'anno vengono valutati, restando a questi aggregati a tutti gli effetti.

Art. 7.

I sergenti « D » di cui all'articolo 3, che abbiano già concorso per il trasferimento nei ruoli del servizio permanente, purchè non abbiano superato il 26° anno di età, possono concorrere per l'ammissione all'Accademia militare, con precedenza sugli altri concorrenti, fino alla concorrenza massima del 10 per cento dei posti messi a concorso.

Art. 8.

I sergenti « L » di cui all'articolo 3, che abbiano già concorso per il trasferimento nei ruoli del servizio permanente, purchè ne abbiano titolo e non abbiano superato i limiti di età previsti dai relativi bandi di concorso, possono partecipare al reclutamento come ufficiali a nomina diretta mediante pubblico concorso tra laureati con precedenza sugli altri aspiranti, fino alla concorrenza massima del 20 per cento dei posti messi a concorso.

Art. 9.

Nei concorsi per l'arruolamento volontario presso le Scuole sottufficiali delle tre Armi, il personale in possesso di specifici diplomi, che verranno precisati con apposito decreto dal Ministro della difesa, concorrerà ad una ferma agevolata di anni quattro che gli permetterà di inserirsi pariteticamente, al termine di un tirocinio pratico, non superiore a sei mesi, fra i militari dei corsi ordinari che, in epoca immediatamente successiva all'arruolamento di cui si tratta, abbiano iniziato il quarto anno di ferma.

Ai suddetti giovani si applicano, qualora richieste, le agevolazioni di cui al precedente articolo 7.

Art. 10.

Sono abrogati:

l'articolo 1 della legge 31 maggio 1975, n. 191;

l'articolo 23 del regio decreto-legge 1° luglio 1938, n. 1368, convertito nella legge 9 gennaio 1939, n. 216, quale risulta modificato dall'articolo 25 della legge 10 giugno 1964, n. 447;

l'articolo 31 del testo unico delle disposizioni legislative sull'ordinamento del Corpo equipaggi marittimi militari, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 914, quale risulta modificato dall'articolo 23 della legge 10 giugno 1964, n. 447;

l'articolo 24 della legge 10 giugno 1964, n. 447;

ed ogni altra norma in contrasto con la presente legge.

Art. 11.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno 1983 sarà fatto fronte **mediante corrispondente riduzione compensativa a carico degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anzidetto anno finanziario.**

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.